

	ACCORDO QUADRO	
	PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER RICERCA ED	
	ANALISI A SUPPORTO DELLE DISCIPLINE DEL GOVERNO DEL	
	TERRITORIO E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
	TRA	
	Alma Mater Studiorum - Università di Bologna , con sede in Bologna, in	
	via Zamboni 33, CAP 40126 (C.F. n. 80007010376, P.I. 01131710376)	
	nella persona del Rettore e legale rappresentante <i>pro-tempore</i>	
	Prof..... (di seguito indicata come “Università” o,	
	indistintamente, come “Parte”);	
	E	
	Comune di Bologna con sede in Bologna, Via..... P.I.	
 rappresentata da (di seguito	
	indicato come “Comune” o, indistintamente come “Parte”);	
	(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”);	
	PREMESSO CHE:	
	- l’attività dell’Università di Bologna è istituzionalmente dedicata alla	
	didattica, alla formazione e alla ricerca, attività per le quali dati e	
	informazioni detenuti e gestiti dal Comune di Bologna possono costituire	
	un valido contributo;	
	- il Comune di Bologna nel perseguire istituzionalmente gli interessi della	
	collettività di riferimento ritiene che il sistema universitario sia in grado	
	di fornire un valore aggiunto nei processi di analisi e pianificazione nelle	
	materie di governo del territorio sia per la elevata qualità delle sue	
		1

attività, sia per la profonda connessione con le realtà territoriali;

- nel tempo, il costante e proficuo scambio di informazioni e di apporti tra le due istituzioni è stato suggellato con diversi accordi su tematiche di comune interesse;

- in tale ottica è nato il Protocollo sottoscritto in data 6 giugno 2016, in esecuzione della delibera di Giunta P.G. n. 121916/2016, per la valorizzazione della cittadinanza universitaria e con l'intento di rafforzare una presenza consapevole della comunità studentesca e renderla partecipe allo sviluppo della città;

- il Comune e l'Università intendono, in modo coerente al suddetto Protocollo, cooperare per rafforzare il rapporto di collaborazione da tempo instaurato e sancire la compatibilità degli ambiti di ricerca ed analisi in materie oggetto delle rispettive attività istituzionali, con particolare riferimento al nuovo sistema di pianificazione previsto dalla Legge Regionale n. 24/2017 al quale il Comune deve dare attuazione;

- le Parti convengono, pertanto, nell'ambito delle rispettive finalità, di addivenire a una collaborazione non episodica per la progettazione e realizzazione congiunta di attività di studio e di ricerca, di approfondimento scientifico, di valutazione tecnica, di programmi di formazione, convegni e seminari nei seguenti settori di interesse comune:

- analisi multidisciplinari in materia di pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente urbano per le diverse politiche, urbanistico-edilizie, ambientali, paesaggistiche, energetiche;

specifiche convenzioni attuative tra Dipartimenti dell'Università e Settori del Comune al fine di ottenere sulle specifiche tematiche di interesse comune un risultato condiviso ed esaustivo.

Articolo 2 - *Oggetto della collaborazione*

La collaborazione, da definirsi mediante la stipula di specifiche e successive convenzioni attuative citate al precedente articolo 1, potrà riguardare lo svolgimento di studi e ricerche afferenti le seguenti tematiche di comune interesse istituzionale:

- a) pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente urbano per le diverse politiche, urbanistico-edilizie, ambientali, paesaggistiche, energetiche;
- b) interventi di rigenerazione urbana, pubblici o privati, in considerazione anche del rapporto tra edifici, gli spazi aperti e quelli di relazione, con particolare riferimento alle trasformazioni sociali nei quartieri di edilizia pubblica;
- c) conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, con particolare riferimento al centro storico e ai portici cittadini;
- d) qualità edilizia e dei sistemi costruiti con particolare riferimento alla risposta energetica e sismica;
- e) quadri conoscitivi in materia di qualità ambientale e delle sue componenti, adattamento dei sistemi antropizzati ai cambiamenti climatici e relative tecniche di mitigazione degli impatti;
- f) ulteriori eventuali ambiti di ricerca complementari ai suddetti temi.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

L'Università e il Comune si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo e a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 4 - Responsabili scientifici

Responsabili del presente Accordo sono:

- per l'università
- per il Comune dott.ssa Marika Milani, Capo Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente.

Le parti si impegnano in occasione della sottoscrizione delle singole convenzioni a individuare i rispettivi referenti.

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

per il Comune:

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Per l'Università:

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti

precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 5 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti concordano di disciplinare successivamente, nella specifica convenzione attuativa, le modalità di gestione e utilizzo dei risultati dell'attività svolta.

In occasione di ogni utilizzo dei dati e risultati ottenuti, le Parti si impegnano a fare precisa menzione della collaborazione istituzionale intercorsa.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 3 anni.

Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un uguale o diverso periodo, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.

Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà la cessazione di eventuali convenzioni attuative in essere che manterranno i rispettivi termini di durata.

Al termine dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri di interesse concordati tra le Parti.

Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed

efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Articolo 7 - *Trattamento dei dati personali*

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività oggetto di collaborazione nel rispetto della normativa in materia; le previsioni saranno meglio dettagliate nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia dei dati effettivamente scambiati e alle finalità per le quali l'ente li detiene.

Articolo 8 - *Responsabilità*

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra Parte durante la permanenza presso i suoi locali e presso le strutture ricadenti nella propria competenza, salvo i casi di dolo e colpa grave; le previsioni saranno meglio dettagliate nelle convenzioni attuative in ragione delle attività di svolgere.

Articolo 9 - *Sicurezza negli ambienti di lavoro*

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ciascuna Parte garantisce nell'ambito di propria competenza l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.

Articolo 10 - *Controversie*

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna

Articolo 11 - Spese

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Ogni ulteriore spesa sarà a carico delle parti pro quota, se dovuta.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per l'Università

Per il Comune

Prof. _____

Dott. _____

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.